TRIBUNALE ORDINARIO DI [redacted]

Seconda sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate

Il Tribunale, nella persona del Giudice [redacted]

Nel procedimento [redacted] **- PASQUALE** [redacted] avente ad oggetto ricorso per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII, a scioglimento della riserva assunta in data 11/12/2023, ha emesso il seguente

DECRETO

RICHIAMATO il proprio decreto del 10/11/2023 di trattazione scritta dell'udienza ex art 127 *ter* c.p.c., a seguito di opposizione presentata in data 06/11/2023 dal creditore [redacted] avverso il decreto di esdebitazione del debitore PASQUALE [redacted];

CONSIDERATO che nel termine stabilito il debitore ha depositato la propria memoria difensiva ed entrambe le parti hanno depositato le proprie note scritte,

VISTI i motivi di opposizione illustrati dal creditore [redacted], che possono essere così riassunti: a) informazioni inerenti la situazione abitativa, familiare e reddituale non veritiere (il figlio maggiorenne [redacted], stante la convivenza, andrebbe incluso nel nucleo familiare, affinché il suo stipendio possa contribuire alle spese familiari, nella situazione reddituale del debitore non sarebbero stati inclusi né la quattordicesima mensilità, né l'assegno unico per i figli minori, relativamente alla coniuge del debitore [redacted] non verrebbe considerato che per il futuro possa reperire una attività lavorativa, nell'elenco spese andrebbe espunta la voce relativa al contributo per l'alloggio; b) contestazione in ordine all'ammontare complessivo dei debiti (da cui andrebbero sottratte le spese condominiali dell'immobile riconsegnato a [redacted], perché pagate da quest'ultimo); c) insussistenza del requisito della meritevolezza, in quanto: 1) lo stato di disoccupazione risalirebbe a 20 anni prima; 2) il debitore non avrebbe accettato un immobile proposto dal Comune di [redacted] e da [redacted] con canone agevolato preferendo rimanere nell'immobile del Signor Salvi cosi aggravando il proprio debito; 3) il debitore avrebbe aggravato la propria situazione debitoria assumendo ulteriori prestiti e segnatamente quello concesso [redacted] dietro cessione del quinto dello stipendio, al fine di acquistare beni intestati o ceduti al figlio e con la consapevolezza di non riuscire a ottemperare ai pagamenti;

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73de83095f8b61022ca83d70a76c7c1e

4) il tenore di vita della famiglia non collimerebbe con quanto indicato dal debitore, come desumibile dia alcune foto pubblicate sui social.

VISTE le deduzioni difensive assunte dal debitore nella propria memoria depositata il 23/11/2023;

RICHIAMATA la relazione particolareggiate dell'OCC avv. Giovanni Toffali, nonché la sua integrazione depositata in data 31/08/2023;

RITENUTO che le osservazioni del creditore [redacted] siano sostanzialmente infondate alla luce delle seguenti considerazioni:

1) non viene affatto riscontrata la dedotta rappresentazione non veritiera della situazione abitativa, familiare e reddituale, in quanto il debitore ha idoneamente documentato la circostanza di vivere con il suo nucleo familiare solo in via temporanea presso l'abitazione del figlio maggiorenne ed economicamente autonomo (doc. n. 3 e 4 fascicolo ricorrente), l'effettivo reddito percepito dal debitore e (per gli anni precedenti) dalla sua coniuge è stato documentato dal debitore e verificato dall'OCC nella sua relazione particolareggiata, mediante accesso al cassetto fiscale del debitore (pag. 8 della relazione, ove vengono riportati i redditi annui – non mensili – degli ultimi sei anni), non sussiste alcun obbligo giuridico a carico dei figli, economicamente autosufficienti, di contribuire al pagamento dei debiti contratti dai genitori; non risulta assolutamente provato che il debitore abbia utilizzato i suoi redditi per intestare dei beni al figlio [redacted];
2) la veridicità dei debiti, nell'ammontare indicato dal debitore, è stato verificato dall'OCC, come risulta nella sua relazione particolareggiata (pag. 7).
3) Quanto al requisito della meritevolezza va preliminarmente rilevato che la valutazione del requisito soggettivo in parola va effettuata con riferimento al momento genetico delle obbligazioni assunte dal debitore, ossia considerando se l'obbligazione stessa sia stata assunta con la consapevolezza dell'impossibilità di adempierla, ovvero in modo fraudolento, ovvero fosse palesemente sproporzionata alla possibile futura capacità di adempimento.
4) Nel caso di specie si è già avuto modo nel decreto di esdebitazione del 03/10/2023 di richiamare la relazione particolareggiata dell'OCC in ordine alla genesi delle obbligazioni. In particolare a pag. 3 della relazione si legge che *"la situazione di sovraindebitamento risulta principalmente dipesa dall'accensione del mutuo vs Unicredit per circa 88.000,00 euro per acquisto di una casa familiare (del valore di circa 65.000,00 euro) con rata da 450,00 euro al mese. I signori* [redacted]*, che inizialmente vivevano presso la famiglia d'origine della moglie, come tutte le giovani coppie, decisero di acquistare un immobile*

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73de83095f8b61022ca83d70a76c7c1e

dove vivere per conto proprio, ma dopo tre anni circa dall'assunzione del debito si sono trovati nella impossibilità di onorare l'obbligazione assunta in quanto il marito, odierno ricorrente, è rimasto disoccupato a seguito del decesso del datore di lavoro ed è riuscito a reperire una nuova occupazione lavorativa solo dopo circa tre anni. Questa circostanza ha comportato poi il pignoramento dell'immobile, che è stato venduto all'asta, con ricavo di circa € 22.000,00. Per il debito residuo (circa 88.000,00) il signor [redacted] *si è visto notificare un pignoramento sulla retribuzione, con udienza di assegnazione somme fissata per il 21.04.2023, all'esito della quale il pignoramento è stato "messo in coda" al pignoramento già in essere.".*

5) Dall'estratto della relazione particolareggiata sopra riportato emerge con chiarezza come il debito principale non sia stato onorato dal debitore non tanto per un suo intento fraudolento nei confronti del creditore, quanto piuttosto per la sua incapacità economica di soddisfare il debito stesso. Non costituisce comportamento censurabile neppure la circostanza della mancata attivazione del debitore nel pagamento derivante dalla sostanziale inerzia della banca mutuante, la qual cosa avrebbe aggravato la situazione debitoria, come preteso da [redacted] (pag. 9 osservazioni). Infatti tale contegno del debitore, umanamente comprensibile, non integra i requisiti della frode o del dolo o della colpa grave, in quanto il creditore non ha per lungo tempo assunto concrete iniziative al riguardo (e quindi il debitore avrebbe potuto sperare nella prescrizione del debito); inoltre come già detto la legge collega espressamente gli stati soggettivi del dolo o della colpa grave al momento della formazione dell'indebitamento e non anche ad epoche successive.
6) In conclusione la esdebitazione di PASQUALE [redacted] può essere confermata.

****

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

conferma il proprio decreto del 03/10/2023 di accoglimento del ricorso e **concede** al ricorrente PASQUALE [redacted] la esdebitazione dai debiti per fatto o causa anteriori al deposito dell'atto introduttivo del giudizio del 09/08/2023; il tutto con le esclusioni di cui all'art. 278, comma 6 e 7, CCII e salvo quanto previsto dall'art. 283, comma 1, CCII;

stabilisce che il debitore depositi per il tramite dell'OCC avv. Giovanni Toffali, entro il 31 gennaio di ogni anno del prossimo quadriennio (a partire dal gennaio 2024 e sino al gennaio del 2027) a pena di revoca del beneficio concesso, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti e destinabili ai creditori, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.283 CCII,

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73de83095f8b61022ca83d70a76c7c1e

tenendo quale periodo di riferimento l'anno solare (01 gennaio/31 dicembre); l'OCC depositerà nota di commento a corredo della dichiarazione segnalando ogni circostanza rilevante;

riserva ogni richiesta di indagine e integrazione di cui all'art. 283 comma 9 CCII; **riserva** parimenti ogni decisione in ordine alle modalità di liquidazione e distribuzione dell'eventuale attivo sopravvenuto nel quadriennio.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al creditore Salvi e all'OCC.

Così deciso in [redacted] il 04 gennaio 2023.

Il Giudice

[redacted]

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73de83095f8b61022ca83d70a76c7c1e